

Quaderni del DAE

Rivista di Diritto Amministrativo Elettronico

...

Il concorso pubblico elettronico:
prospettive giuridiche di realizzabilità tra esigenze di automazione
del procedimento e rispetto della legittimità

Giampaolo Deodori

...

2003

Innovazione tecnologica, carta d'identità elettronica, firma digitale, gare on-line, Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni, telelavoro: in una sola parola E-Government. E' possibile estendere tale programma alle procedure di selezione di personale per la P.A.? Si può adattare la disciplina del procedimento amministrativo elettronico in uno con la disciplina sull'E-Procurement, specificata dal recente DPR 101/2002, a procedure di concorso on-line? Si può pensare al nuovo capitolo dell'E-Recruitment? Questo contributo non vuole fornire schemi rigidi di analisi, ma prospettare nuovi scenari di applicazione della tecnologia IC all'attività amministrativa: le prospettive giuridiche di sviluppo del concorso pubblico, istruito, avviato e gestito interamente in forma elettronica

I concorsi pubblici in Italia hanno da sempre rappresentato ambito procedurale di particolare delicatezza e per la complessità delle attività da svolgere da parte degli amministratori e per quel che riguarda l'importanza degli interessi, giuridicamente rilevanti e non, in gioco.

Su tale campo, nel corso degli anni, si sono incontrate e scontrate nella loro complessità e divergenza le esigenze, le aspettative ed i problemi della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e degli Enti rappresentativi di interessi.

La problematicità del tema, secondo me ora quasi volontariamente "dimenticata", era stata però compresa sin dal legislatore costituzionale il quale aveva stabilito il canone della necessità del concorso per l'accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

Al giorno d'oggi il concorso pubblico, come lo si è sempre universalmente inteso, quale strumento per il raggiungimento della sicurezza del posto fisso, segna definitivamente il passo, superato dalla equiparazione a livello giurisdizionale e normativo del [lavoro pubblico al lavoro privato](#), dalla introduzione delle forme di [lavoro flessibile nella PA](#), dalla [riforma della dirigenza](#) nel senso dello "spoils system"

Si può pensare a rendere innovazione informatica nella P.A. sulla materia dei concorsi pubblici?.

Si può pensare alla realizzabilità applicativa dell'E-government nei concorsi e tracciare conseguentemente la linea del nuovo capitolo dell'E-Recruitment?

La materia dei "concorsi on line", dell'"E-recruiting", è un terreno "vergine" sul quale l'innovazione informatica e telematica non ha dato legislativamente i suoi frutti e sul quale le iniziative volte all'automazione dei procedimenti hanno assunto carattere settoriale od al più sperimentale..

Per rispondere ai due interrogativi allora dovrò compiere un lavoro interpretativo di "adattamento" della disciplina vigente in materia di documentazione amministrativa elettronica alla disciplina dei concorsi pubblici. Ciò fino ad analizzare le possibilità, contraddistinte da vari "steps", di automazione dei procedimenti.

La disciplina, recentemente specificata con il Dpr 101/2002, sull'E procurement rappresenta un osservatorio privilegiato per la prospettazione dell'idea del concorso pubblico elettronico. Le attività amministrative pertinenti gli appalti, per la connaturata evidenza pubblica, possono essere considerate molto vicine alle attività di concorso ed il fatto che vi sia una disciplina dettagliata che ne organizzi le procedure in via informatica-telematica rappresenta un'occasione per andare al di là del dettato della norma e procedere alla sussunzione della disciplina all'ipotesi del reclutamento on line di candidati per l'accesso alla P.A.

Vedremo di analizzare la possibilità e le modalità di passaggio dai procedimenti amministrativi elettronici per l'approvvigionamento di cose e servizi della P.A., ai procedimenti elettronici per il reclutamento del personale della P.A. medesima.

Tenendo conto e della ristrettezza dei termini di redazione del presente articolo e della complessità degli aspetti contenutistico-interpretativi, proporrò degli spunti che riescano ad evocare, prospettare, in un'ottica non completamente risolutiva dei problemi o chiusa verso proposte realizzative diverse, possibilità di implementazione del piano dell'E-Government su un ambito ancora impostato su canoni tradizionali.

In relazione alla disciplina vigente in materia di concorsi pubblici, da una parte, e alla disciplina generale in materia di procedimenti amministrativi, che conosce nella L. 241/90 la base costruttiva primaria e nelle norme sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 il suo sviluppo nel senso dell'automazione, si possono distinguere tre fondamentali Steps di informatizzazione della procedura:

- 1. Gestione in via informatica-telematica delle informazioni relative al concorso pubblico;**
- 2. Download delle informazioni o della modulistica**
- 3. Avvio e gestione on line della procedura**

Si analizzeranno le modalità con le quali questi tre gradi di automazione possono intersecarsi a livello normativo con le fasi del procedimento concorsuale in un'ottica sperimentale di applicazione analogico-estensiva della disciplina vigente sul diritto amministrativo elettronico e di prospettazione normativa ad hoc sull'argomento.

I STEP: gestione in via informatica-telematica delle informazioni relative al concorso pubblico

V'è da dire che le esperienze pilota nella pubblica amministrazione in tale senso non sono mancate. In molti siti istituzionali sono inseriti e consultabili da chiunque ne sia interessato bandi di concorso ed avvisi conseguenti ma ad essi non può essere attribuito il valore legale che solo la pubblicazione negli organi di informazione ufficiale (gazzetta ufficiale, bollettini regionali e Albi Pretori) può rendere.

Appare necessaria in tal senso, allora, una previsione normativa la quale renda valore legale diretto alla pubblicazione del bando sul sito dell'istituzione che mette a disposizione i posti. A tal proposito risulta calzante il riferimento analogico all'art. 24, comma I, della [Legge 24 Novembre 2000 n. 340](#) dettato sulla materia delle procedure telematiche di acquisto, " ... le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare

tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative”

L'introduzione estensiva nell'ambito delle procedure concorsuali di una norma di tale portata, peraltro confermata in materia di appalti ON LINE dal più recente [DPR 101/2002](#), rappresenterebbe la soluzione per rendere ufficiale allo strumento di informazione dei siti INTERNET delle istituzioni.

Questa soluzione è peraltro coerente con la disciplina generale tuttora vigente in materia di procedure selettive, prevista all'art. 35 del [Testo Unico del Pubblico Impiego](#), il quale non reca limiti stringenti alle forme di pubblicazione dei bandi di concorso ma prevede quella “adeguata pubblicità alla selezione ...” che garantisce all'Amministratore Pubblico sul punto un'ampio spettro di libertà gestionale.

Dal lato della prospettiva del concorso pubblico elettronico questo è necessariamente il primo passo da fare per rendere quella interattività tra cittadino ed amministrazione che sta alla base dell'E government.

II STEP Download delle informazioni o della modulistica

“Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge”.

E' con questa norma, posta all'art. 9 II Co. del [DPR 445/2000](#), che il Legislatore sancisce la definitiva istituzionalizzazione e conseguentemente l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare e mettere a disposizione dell'utenza modelli e formulari.

Analogamente a quanto avviene per i documenti su supporto cartaceo, le P.Amm.ni devono rendere disponibili modelli e formulari su supporto informatico, assicurandone la disponibilità mediante mezzi informatici o accessi telematici.

Il rendere disponibile la modulistica rappresenta, parlando in stretti termini informatici, un grado in avanti rispetto alla mera conoscenza in via informatica delle notizie, ma resta in ogni caso estremamente limitato se lo si vuole intendere come strumento finalizzato all'E-government.

Il significato dell'obbligo sancito dal Testo Unico va letto nel contesto dell'interazione Amministrazione-Utente svolgentesi interamente attraverso l'ICT: è necessario quindi, dal lato del presente studio, vagliare la possibilità giuridica dell'avvio e gestione on line della procedura

III Step di automazione: Avvio e Gestione On Line della procedura.

Prima di iniziare il cammino verso l'analisi dell'ultimo e più importante step intendo preliminarmente circoscrivere i concetti di “avvio” e di “gestione” on line del procedimento concorsuale.

Per “avvio” voglio rappresentare ogni attività iniziale dei procedimenti amministrativi iscritti nelle fasi del concorso delineate nel precedente paragrafo

In via analitica, dunque:

- nella fase preliminare, l'istruzione l'approvazione e la pubblicazione del bando,
- nella fase gestionale, i provvedimenti di nomina della commissione d'esame
- nella fase finale i provvedimenti di approvazione della graduatoria.

Per “gestione” voglio rappresentare l'attività effettiva di realizzazione del meccanismo di evidenza pubblica e dunque:

- nella fase preliminare, la trasmissione della domanda di partecipazione e l'ammissione alla partecipazione al concorso.
- nella fase gestionale, l'attività di selezione dei candidati
- nella fase finale, la gestione della graduatoria approvata.

L'avvio digitale della procedura costituisce il contesto dove l'utilizzo degli strumenti giuridici legati all'IT appare legato agli schemi ormai tradizionali della documentazione amministrativa riportati nel [DPR 445/2000](#). La trattazione sarà pertanto di natura esegetico-compilativa, vista l'indifferenziazione di tali attività iniziali con attività riguardanti qualsiasi altro procedimento amministrativo.

La realizzazione gestionale delle procedure rappresenta, di converso, l'ambito nel quale è necessario avviare quello sforzo interpretativo di applicazione analogico estensiva della disciplina vigente sul procedimento amministrativo elettronico e sugli appalti on line di cui ho parlato prima: ciò senza peraltro perdere di vista la normativa generale sui concorsi pubblici.

Avvio On Line

Il concetto di base sul quale si fonda l'attività di avvio concorsuale è quello di "documento informatico delle Pubbliche Amministrazioni" di cui all'art. 9 I Co. del [DPR 445/2000](#)

L'avvio On Line delle attività amministrative legate alle fasi di concorso e consistenti, come già visto, nell'istruzione approvazione e pubblicazione del bando, nei provvedimenti di nomina della commissione d'esame, nei provvedimenti di approvazione della graduatoria, conosce come base di appoggio primaria tale normativa.

A tal proposito va ricordata l'importanza, nella documentazione informatica per tali attività comunque finalizzate all'approvazione e pubblicazione di provvedimenti, dell'obbligo di indicazione dei dati, che devono essere facilmente individuabili, relativi al soggetto che opera sul documento ed alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni.

Va ricordata anche la piena validità giuridica, con la conseguente opponibilità ai terzi, della data ed ora di formazione, trasmissione e ricezione, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, del documento informatico (art. 14)

Si segnala, infine, che la firma elettronica utilizzata per rendere provvedimenti amministrativi è quella "digitale" attribuita, per le funzioni che gli competono, al Dirigente o Funzionario avente potere di firma, la cui certificazione proviene o direttamente dall'Amministrazione o da una società di certificazione autorizzata.

Parlando in termini pratici si può affermare con certezza che tutta l'istruzione preliminare dell'attività amministrativa legata alla gestione dei concorsi può essere, in base alla surriportata normativa, gestita telematicamente.

Per il solo aspetto relativo alla pubblicazione degli atti si rinvia opportunamente alle riflessioni sul primo Step di automazione.

Gestione On Line

Si è arrivati al fine all'ultima e più importante parte del presente studio per la pregnanza di contenuti innovativi.

E' qui che si intende operare la sussunzione della disciplina sui concorsi pubblici alle tematiche normative in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa, quel "connubio", di cui si è detto nella parte introduttiva, tra l'informatica e la gestione da parte della P.A. dei concorsi pubblici.

Prima di procedere intendo evidenziare, ancora una volta, il carattere di sperimentaltà del presente lavoro e, consequenzialmente, il suo non avere pretese di assoluta completezza: scopo precipuo è quello di prospettare evoluzioni, evocare scenari normativi su una materia, allo stato attuale, ancora fuori dal flusso della riforma "digitale".

Per tutto ciò, così come fatto per l'Avvio On Line, partirò dalle attività realizzantesi nelle varie fasi della procedura concorsuale, per quanto però attiene alla sua gestione e quindi:

- la trasmissione della domanda di partecipazione e l'ammissione alla partecipazione al concorso, nella fase preliminare,
- l'attività di selezione dei candidati, nella fase gestionale,
- la gestione della graduatoria approvata, nella fase finale.

La trasmissione della domanda di partecipazione On Line e l'ammissione alla partecipazione.

L'istanza di partecipazione e la Sua trasmissione rappresenta l'attività preliminare, la "conditio sine qua non" affinché il soggetto-candidato possa partecipare alla successiva selezione..

Tenendo per ferma la necessità di certezza prospettata all'art. 4 del [DPR 487/94](#) per quello che attiene la domanda di partecipazione al concorso, vediamo come l'utilizzo dell'ICT soddisfa tale esigenza.

Le strade perseguibili per la formazione e trasmissione On Line dell'istanza di partecipazione al concorso possono a livello tecnico-operativo fondamentalmente due:

- la prima è quella della trasmissione della domanda attraverso lo strumento ordinario della posta elettronica,
- la seconda è quella della trasmissione della domanda attraverso quei moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge, che le pubbliche amministrazioni devono definire e rendere disponibili per via telematica in base all'art. 9 II Co. del [DPR 445/2000](#) e che si traducono informaticamente in appositi "form" o interfacce per l'utente.

In entrambi le ipotesi, vi è la necessità della sottoscrizione con la firma elettronica, melius con la firma digitale, e la necessità della ottemperanza alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici di cui al [D.P.C.M. 08-02-1999](#).

La disciplina sul documento informatico, pertanto, regola tutti i requisiti essenziali che la domanda di partecipazione al concorso deve possedere per essere formalmente corretta:

- legittimità dell'invio dell'istanza attraverso lo strumento telematico attraverso l'apposizione della firma digitale ex art. 38 T.U. doc. amm.tiva:
- certezza della provenienza dal candidato che l'ha prodotta ex art. 10 TU doc. Amm.
- certezza dell'invio e del pervenimento alla Amministrazione che bandisce la selezione ex art. 14 TUDA. Questo anche in relazione al necessario rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal bando
- integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni contenute nella domanda ex art. 8 TUDA II Co. Fondamentale, sotto tale aspetto, è il tener conto della [Legge 31-12-1996, n. 675](#), sulla tutela delle persone al trattamento dei dati personali. Gli Enti Pubblici, ex art. 27 L, possono trattare i dati contenuti nelle domande solo per i fini previsti per il concorso. Trattasi di dati, quelli contenuti nella domanda, che in taluni casi (es. votazione riportata ad esami) possono trovare la loro tutela nell'art. 24 bis che norma i cosiddetti dati "semisensibili" per i quali si è attualmente in attesa del provvedimento del Garante che li noverì in maniera tassativa.

Guardando alla trasmissione della domanda On Line attraverso modelli o formulari traduentisi in form informatici, va segnalata l'avanzatezza di tale soluzione rispetto alla trasmissione documentale per posta elettronica, sia sotto il profilo informatico che normativo gestionale.

In tale caso l'acquisizione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva si eleva a vero e proprio "sistema di gestione informatica dei documenti" che deve garantire (ex art. 52 TUDA)

- la sicurezza dello stesso da ogni minaccia sia di tipo accidentale che intenzionale
- l'integrità delle informazioni (la non cancellabilità e la non modificabilità delle informazioni)
- la registrazione del protocollo per ogni domanda in entrata
- il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati (principio del collegamento tra la documentazione facente parte dello stesso iter procedimentale
- la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, allo scopo di consentirne la individuazione ed il recupero più agevole.

Parlando in termini amministrativamente "tradizionali" si può affermare con certezza che un sistema del genere di quello ora descritto soddisfa pienamente i principi di semplificazione, di celerità e di trasparenza del procedimento sottesi alla [L. 241/90](#): si dà conto, infatti in via pratico-esemplificativa, del mancato coinvolgimento di altri Enti nell'acquisizione delle domande (le Poste), della semplicità del reperimento da parte del gestore delle informazioni legate ai dati dei candidati, della possibilità per i candidati medesimi di avere immediata contezza dello stato istruttorio della propria istanza anche attraverso accessi agli atti telematici..

La selezione On Line dei candidati

Questa può ben essere rappresentata come l'ultima frontiera dell'innovazione tecnologico-informatica nel procedimento amministrativo concorsuale.

E' in questa attività che la tecnologia viene ad incontrarsi con il concetto di "evidenza pubblica" e in via precipitata con il potere discrezionale tecnico delle commissioni all'atto della valutazione dei candidati.

Ci si deve chiedere allora se sia possibile e realizzabile, a livello giuridico sotto il profilo della normativa generale sui concorsi e sotto il profilo informatico dal punto di vista dello stato di avanzamento delle tecnologie, la selezione On Line dei candidati.

Si è detto che la normativa vigente in materia di E-procurement, di appalti on line può essere utile, in relazione all'identità dei passaggi procedurali che ogni appalto condivide con i concorsi (bando, valutazione delle offerte, aggiudicazione, da una parte, bando, valutazione dei candidati, nomina vincitore dall'altra), a definire i passaggi normativi essenziali per l'E-recruitment.

In particolare il [DPR 101/2002](#) "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", nelle definizioni di cui all'art. 1 prevede le "gare telematiche", le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica ed i "sistemi informatici di negoziazione", cioè "le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti".

All'art. 2, a riguardo degli obiettivi della disciplina, si afferma al I co. che " il regolamento disciplina lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente" e che II Co." Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei

principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa”

Le norme contenute in tale ultimo comma costituiscono l'elemento essenziale che iscrive il procedimento amministrativo legato agli acquisti On Line della P.A. nell'ambito delle attività ad evidenza pubblica: la “par condicio” tra gli utenti, la trasparenza e la semplificazione nelle operazioni sono i principi che ora anche a livello informatico e telematico devono caratterizzare il procedimento.

A corollario di tali principi l'art 6 del DPR prevede, dal lato dell'Amministratore, che “1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure. 2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì le anomalie delle procedure e evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso”

E' in queste norme che, a mio avviso, va ricercata la possibilità normativa di realizzazione di sistemi automatizzati di gestione di selezioni di candidati On Line.

I “distinguo” tra l'E-Procurement e l'E-recruitment ci sono e dipendono dalla natura stessa dell'“oggetto” selezionato: Società che prestano beni e servizi da una parte, candidati persone fisiche dall'altra, ma le rappresentazioni delle “procedure telematiche di acquisto” e del “sistema” che gestisce la scelta del contraente On line, dei quali al citato DPR, possono essere facilmente sovrapposti a “procedure telematiche di selezione concorsuale” ed al “sistema” che gestisce la scelta del candidato On Line.

La differenziazione tra le due attività non è pertanto definitoria-normativa ma esclusivamente gestionale-informatica: nel primo caso il “sistema” deve compiere operazioni telematiche volte prettamente alla valutazione di offerte aventi carattere economico, nel secondo caso deve essere valutata la professionalità di un candidato in relazione alla chance che lo stesso ricopra un determinato ruolo nell'ambito della P.A.

Così come è normato per gli appalti On Line anche per i concorsi On Line:

- Il diritto di accesso agli atti deve avvenire secondo le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa (cfr. Art. 4 DPR cit.)
- Il “Responsabile del procedimento” (cfr. art 8 DPR cit.) deve formalizzare le operazioni selettive informatiche attraverso la convalida dei risultati del procedimento.
- i criteri di selezione vanno riportati nel bando pubblicato sul sito dell'Ente (cfr. art. 4 DPR cit.;art. 9).

Si tratta di individuare a livello operativo-telematico quale potrebbe essere la modalità di gestione della valutazione delle candidature dei concorrenti.

Scartata, in base anche allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica legata all'informatica, ogni ipotesi di gestire On Line forme di preselezione a test per l'impossibilità di accertare l'identità reale di colui il quale dia le risposte On Line, l'unica via percorribile appare quella della gestione delle candidature attraverso la valutazione degli “skills” dei candidati.

Una forma di selezione On line, quindi, avente carattere curriculare ed un “sistema” che, nel rispetto della normativa sulla documentazione amministrativa telematica ed in particolare del già analizzato art. 52 TUDA, attribuisca automaticamente dei punteggi in base alle dichiarazioni rappresentate dai candidati

rendendo, in via consequenziale e conclusiva, la graduatoria dei vincitori della selezione, appare la soluzione di maggiore possibilità applicativa.

Dal punto di vista normativo-informatico della legittimità sostanziale della procedura va detto che le dichiarazioni circa il possesso di titoli, esperienze lavorative maturate, titoli di preferenza e precedenza che vanno a costituire il profilo del candidato, accompagnate dalla firma digitale dell'interessato basata su un certificato qualificato, quando non costituenti "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" (ART. 46 TUDA) rappresentano "dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà" (art. 47 TUDA) con le quali gli utenti possono comprovare tutti gli stati e le qualità personali legate alla selezione.

In tal modo le dichiarazioni rendono fede al possesso dei titoli e fanno piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte fino a querela di falso.

A livello puramente esecutivo-gestionale si deve dire che un sistema informatico di tale genere, strutturato in interfacce per l'utente, deve

- a) rendere garanzie di par condicio tra i candidati di una stessa selezione
- b) avere caratteristiche di grande flessibilità: deve essere per certi versi adattabile a selezioni concorsuali di diversa natura e per diversi profili professionali

Per il p.to a) va detto che devono essere specificate sistematicamente le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte e quindi ad esempio i modelli matematici di attribuzione di punteggio (es. pratico: per ogni anno di esperienza nella PA tot punti)

Per il p.to b) bisogna dire che nella Pubblica Amministrazione ci sono innumerevoli categorie economiche e professionalità legate alle funzioni dei singoli Enti. Non è possibile pertanto legare le selezioni On Line a determinati ed immutabili ambiti di valutazione curriculare: in termini esemplificativi la valutazione curriculare di un ragioniere comunale non può essere compiuta su uno skill esperienziale di un responsabile tecnico del settore lavori pubblici:

La selezione curriculare va tarata al profilo e pertanto i singoli parametri curriculari ed i sottostanti modelli matematici per l'attribuzione di punteggi devono essere rimodulabili anche in base alle volontà delle Commissioni tecniche di esame.

In via incidentale va detto, inoltre, che un sistema di tal genere, oltre ad una struttura informatica impostata alla valutazione del candidato, deve possedere interfacce per i dati identificativi del candidato: in tal modo può essere "accorpato" il momento della trasmissione della domanda di partecipazione al momento della selezione dei candidati.

In ultimo, con riferimento alla normativa attualmente vigente in materia di concorsi pubblici, non vi è alcuna causa che osti ad una selezione curriculare dei candidati ad un concorso: tale selezione viene peraltro compiuta da svariati anni in molti Enti come ad esempio la Banca d'Italia.

Questa attività di selezione curriculare On Line potrebbe essere, ad un più basso livello di considerazione, posta come forma di selezione preliminare che anticipa attività di selezione successive basate anche su modelli "tradizionali" (es colloqui orali: anch'essi comunque gestibili On Line attraverso forme di videoconferenza) ma su numeri e con consequenziali costi notevolmente abbattuti.

Sto affermando che la costruzione di un sistema di selezione curriculare on line darebbe grandi risultati in termini di economicità dell'attività amministrativa e di riduzione degli impegni per gli "addetti ai lavori" in relazione alla gravosità delle procedure di concorso tradizionali.

La gestione della graduatoria finale

Anche questa attività, così come le altre, può essere totalmente automatizzata.

Può essere resa in via telematica la sua pubblicazione ufficiale (vedi per relationem I step

Può essere gestita telematicamente la successiva fase “privatistica” di stipula del contratto di lavoro con i vincitori dei posti messi a concorso ex art. 11 TUDA “1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali”.

Dal punto di vista della disciplina concorsuale, la graduatoria può essere strutturata anche secondo schemi meno rigidi di quello della mera assegnazione dei vincitori e dello scorrimento.

La stessa si può prestare all'utilizzo

- nel senso della possibilità di essere attinta da amministrazioni diverse da quelle che hanno messo a concorso
- nel senso della flessibilità del rapporto di lavoro, attraverso la possibilità per gli idonei non vincitori di fruire di contratti di lavoro flessibile nella P.A., in attesa di essere chiamati a subentrare per posti a tempo indeterminato.

Tali utilizzi trovano nella gestione telematica la modalità più semplice di esecuzione in ottemperanza alle norme sulla documentazione amministrativa e nell'ottica di un “mercato elettronico del lavoro pubblico” che farebbe da sponda al già realizzato normativamente “mercato elettronico della P.A.” per gli appalti On Line sotto la soglia comunitaria (art. 11 [DPR 101/2002](#)).

E' giunto il momento di concludere questo studio volgendo lo sguardo al futuro prossimo della realizzazione del programma dell' [E-Government](#).

Riforma delle strutture centrali dedicate all'[Innovazione](#), [Carta d'identità elettronica](#), [Carta dei Servizi](#), [protocollo informatico](#), [telelavoro](#), [E-Procurement](#), creazione della [Rete unitaria delle Pubbliche Amministrazioni](#) rappresentano soltanto alcuni degli obiettivi e degli strumenti che nei piani governativi dovrebbero costituire i paradigmi dell'agire pubblico ed al suo interno e nel suo relazionarsi all'utenza.

La scommessa certo è ambiziosa ma non priva certo di pericoli e di possibilità di interruzioni nella sua realizzazione: la carenza delle risorse economiche, proveniente anche dalla contingenza attuale, i consequenziali deficit nelle strutture e negli strumenti informatici, le carenze professionali del personale delle PA rappresentano ostacoli pratici che senza dubbio ritardano, come stanno ritardando, la realizzazione del Piano

E' fondamentale tuttavia, nell'ambito in questione e per quello che attiene lo strumentario normativo sottostante, tenere conto dell'unitarietà del discorso innovazione tecnologica nella P.A. per addivenire a soluzioni il più rapide ed efficaci possibile: tutti gli aspetti, in parte sopra enunciati ma anche quelli che in questo mio lavoro ho inteso “evocare”, costituiscono applicazioni di un programma strutturale che non può permettersi evoluzioni settarie che a nulla portano se non alla discrasia applicativa ed al disordine gestionale.

In una parola per poter cominciare a realizzare qualcosa di razionalmente gestibile nella P.A. bisogna mettere in fila le lettere dell'alfabeto: di qui l'importanza di una disciplina normativa organica che possa trovare i riscontri applicativi concreti attraverso previsioni regolamentari continuativamente al passo con l'innovazione tecnologica.

Questo non vuol dire, anche a livello generale, volontà di appiattimento o come si usa dire “normalizzazione” ma vuole dire rispetto dei canoni generali in un’ottica di gestione anche autonoma degli strumenti, tenendo per fermo il carattere unitario del sistema burocratico nella sua digitalizzazione.

L’indirizzo verso l’unitarietà dell’azione amministrativa era stato proposto nelle riforme legislative dei primi anni ‘90: ora diventa il passaggio essenziale verso la costruzione della nuova P.A.

Più in generale, nell’ottica della realizzazione di una Società digitale, è mia opinione che l’E-Government rappresenti il vero volano per la realizzazione della Società tecnologica, parafrasando il titolo del libro di J. Rifkin sull’[Era dell’Accesso](#)”.

Con questo mio lavoro ho inteso estendere l’ambito dell’efficacia di quelle riforme anni ‘90, pacificamente accettato in dottrina per soluzioni applicative digitali già previste normativamente, all’ipotesi di procedimenti selettivi concorsuali elettronici di cui ora non v’è traccia di disciplina.

Ho cercato di individuare degli elementi sui quali il Legislatore potrebbe appuntare la propria attenzione produttiva in linea con quanto già fatto in tema di E-Procurement.

Ho inteso rendere un contributo volto ad “evocare” più che a definire soluzioni applicative dell’E-technology nei concorsi pubblici, lasciando il discorso però finalmente aperto in un settore che tanta importanza ancora ha nel nostro ordinamento e dal lato dell’impegno dei gestori e dal lato degli interessi dei cittadini.